

## **CONVENZIONE TRA**

Il Comune di VERDELLINO codice fiscale e p. Iva 00321950164, con sede a Verdellino in Piazza Don Martinelli n. 1, rappresentato da Angela Monica Carera, nella veste di responsabile del settore Servizi Sociali e Gestione Alloggi E.R.P. – di seguito denominato “Comune”

*E*

La Società \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_ C.F. E P.IVA \_\_\_\_\_ in persona del proprio amministratore delegato Sig. \_\_\_\_\_, di seguito denominata Società.

### ***PREMESSO CHE***

- Il D.lgs. 5 dicembre 2013 n. 159 ha definito i criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, ovvero, servizi sociali o assistenziali non destinati alla generalità dei soggetti o comunque collegati nella misura o nel costo di determinate situazioni economiche.
- Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del D.lgs. 5 dicembre 2013 n. 159, ciascun ente erogatore di prestazioni sociali agevolate per la raccolta delle informazioni sulla situazione economica del nucleo familiare del richiedente deve utilizzare la dichiarazione sostitutiva unica e per l' eventuale definizione di condizioni agevolate di accesso ai servizi, l'indicatore della situazione economica equivalente calcolato dall'INPS., ai sensi del decreto sopra citato.
- Ai sensi dell'art. 10, comma 6, del D.lgs. 5 dicembre 2013 n. 159 la dichiarazione sostitutiva unica va presentata ai comuni, o ai centri di assistenza fiscale previsti dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, o direttamente all'amministrazione pubblica in qualità di ente erogatore o alla sede INPS competente per territorio ferma restando la possibilità di presentazione in via telematica direttamente a cura del richiedente.
- il successivo pagamento o intenda affidare a terzi, sulla base di apposita convenzione, tale servizio.
- In attuazione della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 al comma 375 dell'art. 1, il Decreto Interministeriale del 28 dicembre 2007 ha ridefinito il sistema tariffario della fornitura di energia elettrica in favore dei clienti domestici in condizioni di disagio economico.
- Il Decreto Interministeriale del 28 dicembre 2007 ha stabilito, ai fini dell'individuazione dei clienti in condizioni di effettivo disagio economico, di utilizzare dell'Indicatore di Situazione Economica Equivalente ISEE.
- Il Decreto Interministeriale del 28 dicembre 2007 ha previsto che il cittadino deve presentare la richiesta di accesso al beneficio al Comune di residenza.
- L'articolo 46, del D.lgs. n. 248 del 31/12/2007 ha previsto, tramite successivo Decreto Interministeriale, l'estensione al settore del gas naturale di quanto disposto dall'articolo 1, comma 375, della legge n.266/05.
- Il Decreto Legge del 29 novembre 2008 n. 185 ha previsto il diritto alla compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale, a far data dal 1 gennaio 2009.
- I Comuni, ai sensi dell'art. 18 comma quarto D.M. 21 dicembre 2000 n.452 e successive modifiche ed integrazioni, al fine di fornire al richiedente l'assistenza necessaria per la corretta compilazione della dichiarazione sostitutiva e delle domande per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate, possono stabilire le collaborazioni necessarie, anche mediante apposite convenzioni, con Centri di Assistenza Fiscale.
- I Comuni, in conformità del protocollo d'intesa siglato in data 24/12/2008 tra l'Anci e la Consulta Nazionale dei Caf, al fine di fornire al richiedente l'assistenza necessaria per la corretta compilazione delle domande per l'ottenimento del Bonus Energia e del Bonus Gas, possono stabilire le collaborazioni necessarie, anche mediante apposite convenzioni, con Centri di Assistenza Fiscale.

### ***VISTO CHE***

- L'INPS ha stipulato una convenzione con i Centri di Assistenza Fiscale per affidare a questi ultimi la ricezione delle dichiarazioni sostitutive, la trasmissione telematica alla banca dati dell'INPS dei dati acquisiti dalle dichiarazioni sostitutive, il rilascio all'utente della ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della DSU.
- I predetti CAF, in base al D.lgs. 9 luglio 1997 n. 241, modificato dal D.lgs. 28 dicembre 1998 n. 490, sono stati autorizzati dal Ministero delle Finanze a svolgere l'attività di assistenza fiscale e sono iscritti all'Albo dei Centri di Assistenza Fiscale per i lavoratori dipendenti: CAAF CGIL al n. 00003, CAF CISL al n. 00018, CAF UIL al n. 00021, CAF ACLI al n. 00035.
- In base all'art. 11 del DM 31 maggio 1999 n. 164, per lo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale i CAF possono avvalersi di Società di servizi il cui capitale sociale sia posseduto, a maggioranza assoluta, dalle associazioni o dalle organizzazioni che hanno costituito i CAF o, dalle organizzazioni territoriali di quelle che hanno costituito i CAF.
- I predetti CAF, sulla base di apposite convenzioni e delle norme sopra indicate, hanno affidato alle Società firmatarie la presente Convenzione, di cui hanno verificato l'affidabilità e la competenza, l'attività di assistenza fiscale e ogni altra attività che la legge attribuisce ai CAF.
- Le Società firmatarie, sulla base di tale convenzione, svolgono materialmente, per conto dei predetti CAF, l'attività di compilazione della DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) e della relativa trasmissione alla Banca dati INPS.
- Le Società firmatarie, in virtù dell'esperienza maturata quali società che svolgono, per conto dei predetti CAF, tutte le attività che da questi ultimi sono state loro attribuite, ed in particolare l'attività di assistenza fiscale, si dichiarano interessate ad effettuare i servizi che formano oggetto della presente convenzione.
- Il Comune, ente erogatore di servizi sociali agevolati per i quali i richiedenti devono presentare apposita domanda corredata dell'attestazione ISEE, intende affidare a terzi il servizio di elaborazione di tali domande finalizzate all'ottenimento di prestazioni sociali agevolate.

Tutto ciò premesso e con riferimento alle scelte espresse in calce alla presente Convenzione, si conviene e si stipula quanto segue:

**Art. 1**  
**(servizi bonus energia e bonus gas)**

Le Società si impegnano ad effettuare i seguenti servizi:

- l'accoglienza dei richiedenti i Bonus Energia e Gas fornendo loro tutte le informazioni necessarie;
- assistere il cittadino nella compilazione, e relativa sottoscrizione, del modulo di richiesta per l'accesso alla compensazione;
- la verifica dell'attestazione INPS relativa al calcolo dell'indicatore della situazione economica o, ove questa non fosse in possesso del richiedente o non fosse più in corso di validità, la compilazione e la trasmissione della dichiarazione sostitutiva unica all'INPS;
- verificare la correttezza del codice fiscale del dichiarante tramite il sistema predisposto dall'Agenzia delle Entrate per le dichiarazioni trasmesse in modalità off line;
- trasmettere alla piattaforma SGATE (sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe elettriche) i dati relativi alle richieste compilate.

**Art. 2**  
**(impegni del Comune)**

Il Comune si impegna a curare una diffusa e puntuale informazione ai cittadini sulle modalità di accesso alle prestazioni oggetto del presente accordo e sulle sedi operative della Società, aggiornando l'elenco sulla base di eventuali successive comunicazioni ricevute dal centro stesso;

**Art. 3**  
**(impegni delle Società)**

Le Società, per l'espletamento di questi servizi, si avvarranno di proprio personale allo scopo adeguatamente formato. Garantiscono altresì, tramite polizza di assicurazione stipulata dai CAF, eventuali danni cagionati agli utenti per i servizi di cui all'art. 1.

Inoltre, per agevolare l'accesso dei cittadini ai servizi oggetto della presente Convenzione, le Società garantiscono l'apertura dei propri uffici presenti sul territorio. L'elaborazione delle pratiche avverrà previo appuntamento.

**Art. 4**  
**(trattamento dei dati)**

Le parti, per quanto di rispettiva competenza, si uniformano alle disposizioni del Decreto Legislativo 196/2003 ed in particolare per quanto riguarda gli standard stabiliti in materia di sicurezza dei dati e di responsabilità nei confronti degli interessati.

**Art. 5**  
**(archiviazione e conservazione)**

I dati acquisiti per l'istanza relativa al disagio economico sono conservati dai CAF, in formato cartaceo o elettronico, per 2 anni dalla data di trasmissione a SGATE, al fine di consentire le eventuali verifiche.

I dati acquisiti per l'istanza relativa al disagio fisico sono conservati dai CAF, in formato cartaceo o elettronico, per 10 anni dalla data di trasmissione a SGATE, al fine di consentire le eventuali verifiche.

**Art. 6**  
**(compensi)**

I servizi oggetto della presente Convenzione vengono resi dalle Società al Comune a titolo oneroso.

Il compenso viene definito in €7,00 più IVA per ogni pratica elaborata in riferimento all'art. 1.

Il compenso sarà corrisposto previa emissione di fattura accompagnata da elenco nominativo delle pratiche elaborate. Il pagamento del compenso avverrà a 60 gg dalla data fattura.

Le Società si impegnano a non chiedere corrispettivi all'utenza per l'assistenza relativa ai servizi oggetto della presente Convenzione.

**Art. 7**  
**(durata)**

La presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione al 31 dicembre dello stesso anno e si rinnoverà automaticamente salvo disdetta di una delle parti, da comunicarsi almeno tre mesi prima della scadenza annuale del 31 dicembre.

La presente convenzione decadrà automaticamente in caso di revoca, rescissione o comunque cessazione, per qualsiasi motivo o causa, della convenzione tra i predetti CAF e le Società, nonché della convenzione tra i predetti CAF e l'INPS.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO, li .....

Il Comune .....

La Società .....